

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1745

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, RUTELLI, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENETTI,
GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCA-
NIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, SCALIA, TURRONI**

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale

Presentata il 20 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge costituzionale riguardante i poteri da conferire alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, il gruppo dei verdi intende affermare il proprio impegno e la propria presenza in una materia di così grande rilevanza politico-istituzionale, come quella riguardante la revisione della nostra Carta costituzionale e la riforma delle leggi elettorali.

Il gruppo dei verdi si augura pertanto che le successive deliberazioni vadano nel senso di una piena e responsabile presa d'atto della necessità di operare nei tempi previsti per le leggi di revisione costituzio-

nale, senza frapporte indugi che null'altro esito avrebbero se non quello di ritardare un processo già iniziato con i lavori della Commissione. Ad essa manca, infatti, il solo conferimento legislativo dei poteri referenti affinché il suo lavoro non resti un semplice attestato informale, senza alcun valore giuridico, così come già nella IX legislatura accadde per la « Commissione Bozzi », e perché essa possa quindi procedere nella pienezza dei propri poteri e nei tempi ad essa assegnati.

Il testo che noi presentiamo ripropone in gran parte quello approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica (atto Camera n. 1735) il 14 ottobre 1992, con due modificazioni, a nostro parere, rilevanti.

All'articolo 1 si sono aggiunti al progetto di revisione costituzionale anche gli articoli 5 e 11 della parte I della Costituzione, non contemplati dal disegno di legge approvato dal Senato e, all'articolo 2, si è

inteso sopprimere la parte riguardante le votazioni a scrutinio palese, ritenendo più corretto che rimangano in vigore le previsioni attualmente contenute nei regolamenti dei due rami del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo agli articoli 5 e 11 della parte I della Costituzione e relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno

delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee dal proprio Presidente e da uno o più deputati e senatori con funzione di relatori. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. L'Assemblea, a richiesta dei proponenti, esamina esclusivamente gli emendamenti respinti dalla Commissione, ovvero presentati dalla Commissione medesima.

3. Dopo l'approvazione da parte di una Camera ed entro il termine stabilito dal Presidente, la Commissione riferisce all'altra Assemblea anche in merito alle modificazioni eventualmente introdotte. È fatta salva la presentazione di nuovi emendamenti in diretta correlazione con le parti modificate.

ART. 3.

1. Il disegno o proposta di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. È promulgata la legge costituzionale se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

ART. 4.

1. Con la pubblicazione delle disposizioni legislative approvate ai sensi della presente legge, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere, cessano le funzioni della Commissione che è sciolta di diritto.

ART. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.